

MODULO DI DOMANDA PER PORTO DI FUCILE USO(1) **VENATORIO** **TIRO A VOLO**marca
da bollo
€ 16,00**ALLA QUESTURA DI UDINE**

Il sottoscritto (2)

nato a prov./stato (.....) il

professione residente a

frazione via

civico tel. codice fiscale

e-mail.....-

IL RINNOVO DEL TITOLO E' AMMESSO 90 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA.CHIEDE IL **RILASCIO** **RINNOVO** **DELLA LICENZA DI PORTO FUCILE****Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara:****1. di non trovarsi nelle condizioni ostantive previste dagli artt. 11, 12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).****2. di essere / non essere stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza (Comunicazione rilasciata dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile attestante la revoca dello status di obiettore di coscienza, di cui all'art. 15, comma 7-ter, della legge 8.7.1998, n. 230. (cancellare la voce non d'interesse).****Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.**

Udine

Data

.....
firma**Confermo il numero di telefono e/o l'indirizzo di posta elettronica indicato/indicati nella presente domanda e su mia espressa richiesta autorizzo ad inviare a questo indirizzo mail e/o a comunicare a mezzo telefono, informazioni pertinenti allo stato della pratica per il rilascio della licenza di porto di fucile.**

Ufficio Armi: telefono: 0432/413543 e-mail: ammin.quest.ud@pecps.poliziadistato.it

Consento Nego il consenso

Udine

Data

.....
firma**Lo sportello ARMI della Questura di Udine è aperto il LUNEDI', MERCOLEDI', VENERDI', SABATO dalle 09.30 alle 12.30.****La presente istanza, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto; oppure sottoscritta allegando una fotocopia di un documento d'identità dell'interessato.**

N.B. Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

N.B. L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive non ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 445/2000.

(1) indicare con una X i punti che interessano - (2) cognome e nome (scrivere in stampatello o a macchina).

Per l'elenco dei documenti da produrre vedere sul retro.

ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO/RINNOVO DEL PORTO FUCILE PER USO
VENATORIO/TIRO A VOLO

- 1) Compilare il presente modello con tutti i dati richiesti applicando una marca da bollo da **€.16,00** indicando il tipo di porto d'armi; sottoscriverlo all'atto della presentazione (se inviato per posta, allegare fotocopia carta d'identità valida);
- 2) Certificato medico in bollo **€.16,00** rilasciato da un distretto sanitario, da un medico militare o della Polizia di Stato. L'interessato dovrà preventivamente munirsi di certificato anamnestico preliminare rilasciato dal medico di fiducia;
- 3) Marca da bollo **€.16,00** (per la licenza);
- 4) Due foto di **recente produzione** formato tessera di cui una legalizzata;
- 5) Ricevuta (in originale) di versamento di **€.1,27** da effettuarsi **sul c/c 1339** a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Udine indicando come causale "**costo libretto porto fucile**";
- 6) Ricevuta (in originale) di versamento di **€.173,16** (comprensiva dell'addizionale art.24 legge 157/92) **sul c/c 8003** quale tassa di concessione governativa (**solo caccia**);

ATTENZIONE accertarsi degli importi prima di effettuare i versamenti

- 7) Copia fotostatica tagliando assicurativo (**solo caccia**);
- 8) Licenza e libretto di porto fucile scaduti;

=====

SOLO PER IL PRIMO RILASCIO

- 9) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'adempimento degli obblighi militari se il servizio militare è stato svolto da meno di 10 anni;
- 10) Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al conseguimento del certificato di abilità al maneggio armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale se il servizio militare è stato svolto da più di 10 anni o se non è stato svolto il servizio militare;
- 10) Certificato di abilitazione all'esercizio venatorio (in originale) rilasciato dal Comitato Provinciale della Caccia (**solo caccia**).

=====

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART.11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

ART.12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 43: Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere concessa la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta)* o non dà affidamento di non abusare delle armi.

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.